DECRETO 6 novembre 2001 Fissazione dei Termini di Presentazione delle Domande di Agevolazione di cui al Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, Convertito, con Modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, Validi per i Bandi del 2001 dei Settori Commercio e Turismo..

in G.U. n. 267 del 16-11-2.001

sommario

Articolo unico

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del "settore commercio" e del "settore turismo";

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al "settore turismo", e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al "settore commercio", con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed e' stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal 2000;

Visto l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Considerato che e' imminente la pubblicazione dei decreti di approvazione, ai sensi dell'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, delle proposte delle regioni e delle province autonome, di cui al punto 5 del richiamato testo unico delle direttive, in merito alle graduatorie speciali e le relative risorse ed alle priorità ed i relativi punteggi ai fini dell'indicatore regionale per entrambi i detti settori di attività, nonché, per il solo "settore turismo", delle ulteriori attività ammissibili validi per i bandi del 2001;

Ritenuto di dovere fissare i suddetti termini in modo che quello finale risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla formulazione delle suddette proposte delle regioni e province autonome e comunque tale da garantire alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in merito alla richiamata normativa;

Visto il proprio decreto del 30 marzo 2001 con il quale, tra l'altro, sono state assegnate in via programmatica le risorse ai bandi del 2001 dei settori "turismo" e "commercio";

Vista la circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001 con la quale è stato pubblicato l'elenco aggiornato delle nuove banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle attivita' produttive per gli adempimenti concernenti la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, nonché l'elenco degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie medesime;

Decreta:

Articolo unico

1. I termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2001 del "settore commercio" e del "settore turismo" sono fissati dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e fino al 31 gennaio 2002.

2. Le predette domande concorrono all'attribuzione delle risorse finanziarie assegnate in via programmatica ai rispettivi bandi con decreto ministeriale del 30 marzo 2001.

3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile e' riportato in allegato alle richiamate circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001; per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software unico predisposto dal Ministero delle attività produttive, denominato "Versione 11.00" e successivi aggiornamenti,

disponibile sul sito Internet di quest'ultimo all'indirizzo:

www.minindustria.it

4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalità indicate ai punti 5.2 e seguenti delle citate circolari, alla banca concessionaria prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il Ministero delle attività produttive, ovvero ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con le banche medesime, il cui elenco e' allegato alla circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro: Marzano

note